

17 dicembre 2021

Il Decreto di recepimento della RED II **Sintesi dei principali contenuti**

Cosetta Viganò, Iulca Collevicchio, Alessandro Scipioni, Valeria Magnolfi e Riccardo Frigerio

Affari Normativi e Regolatori, Eletticità Futura



Siamo la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano.

Oltre 500 imprese di ogni dimensione attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore, fanno parte di Elettricità Futura.

70 %

del mercato

75.000 MW

potenza elettrica installata

40.000

addetti

1.150.000 km

linee di distribuzione

Indice

- **Introduzione**
- **Sintesi delle misure di maggiore rilievo**
 - **Schemi di sostegno**
 - **Autorizzazioni e procedure amministrative**
 - **Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili**
 - **Bioenergie**
 - **Mobilità elettrica**
 - **Garanzie di origine, PPA**
- **Approfondimenti, criticità, sviluppi – la visione del MiTE**




Gli obiettivi di decarbonizzazione e il percorso del DLgs 199

L'Unione europea ha fissato il target di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990.

In Italia, per il settore elettrico, rispettare il target significa incrementare la quota di energia rinnovabile dal 38% di oggi ad oltre il 70% al 2030.


La capacità incrementale necessaria per raggiungere i target Green Deal 2030 sarà 70 GW, che sommata ai 57 GW attuali, darà un totale di 127 GW al 2030.

→ **Necessarie misure di semplificazione e di sostegno allo sviluppo delle FER**



«Il decreto ha l'obiettivo di **accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese**, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, **in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050**» (Art.1 DLgs 199).

Decreto RED II Timeline e principali misure collegate



+ Coordinam. PNRR
**Decreti attuativi
misure PNRR**

**→ Numerosissime misure
ancora da introdurre!!!**

Meccanismi di sostegno previsti dal nuovo decreto e transizione dal vecchio al nuovo regime (Art.5, 9)

Grandi impianti (> 1MW)

L'incentivo è attribuito attraverso **procedure competitive** di aste al ribasso, per contingenti di potenza.

Piccoli impianti (< 1 MW)

- a) Impianti con costi di generazione più vicini alla **competitività di mercato** → **tariffa**, da richiedere direttamente alla data di entrata in esercizio.
- b) Impianti **innovativi o con costi di generazione elevati** → incentivo attribuito tramite **bandi** in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.
- c) Impianti facenti parte di **comunità dell'energia** o di configurazioni di **autoconsumo collettivo** → incentivo diretto, attraverso una specifica **tariffa**.

Fase transitoria

Fino all'entrata in vigore dei nuovi meccanismi, è previsto il prolungamento del meccanismo di asta e registro del DM 4/7/2019 (DM FER 1) attraverso nuove procedure in cui è messa a disposizione la **potenza residua non assegnata, fino ad esaurimento dei** contingenti.

Decreti MiTE (concerto Mipaaf, sentite ARERA, CU) **entro 180 gg**

Entro 15 gg GSE
pubblica date nuove
sessioni

Criteria generali per l'incentivazione (Art.5)

- Il periodo di diritto all'incentivo è pari alla **vita media utile convenzionale** della tipologia di impianto.
- L'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento ed è applicabile a **nuovi impianti, riattivazioni** di impianti dismessi, **integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti**.
- È promosso l'abbinamento delle FER con i **sistemi di accumulo**.
- È previsto un **accesso prioritario per gli impianti** realizzati nelle **aree** identificate come **idonee**, a parità di offerta economica.
- Non è consentito l'**artato frazionamento** delle iniziative per eludere i pertinenti meccanismi incentivanti.
- Sono previste premialità per l'installazione di impianti fotovoltaici a seguito di **rimozione dell'amianto** (non necessaria la piena coincidenza dell'area di sostituzione amianto e installazione impianto, purché sullo stesso edificio o in edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; FV può occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto → benefici aggiuntivi applicati in modo proporzionale).
- Sono previste **misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose**, nel quadro della **gestione forestale sostenibile** e di biomasse residuali industriali, in coerenza con le previsioni europee sull'**utilizzo a cascata**. (RED 3 !)
- Sono possibili misure a favore della trasformazione ad **uso plurimo di invasi**, traverse e dighe esistenti
- Possono essere previste **misure per integrare i ricavi** conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti **al termine del periodo di diritto agli incentivi**, con particolare riguardo a quelli con **costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile**. (RED 3 !)

Aste al ribasso - P > 1 MW (Art.6)

- le procedure sono riferite a **contingenti di potenza**, anche per più tecnologie e specifiche categorie di interventi.
- I contingenti **possono essere differenziati per zone geografiche** in sinergia con le aree idonee.
- Contingenti, incentivi e livelli massima di potenza incentivabile sono stabiliti su **base quinquennale**.
- L'incentivo riconosciuto è calcolato come **differenza** tra la **tariffa spettante** aggiudicata in asta e il **prezzo di mercato** dell'energia elettrica; se **negativa, è prevista la restituzione**
- Per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima (**10 MW**) può essere previsto in via **sperimentale** che **l'istruttoria GSE per l'idoneità all'incentivo si svolga in parallelo al procedimento di autorizzazione** unica. Agli impianti ritenuti idonei che presentino domanda di accesso all'asta entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, è richiesta solo l'offerta al ribasso.
- Possono accedere alle aste anche gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche (*dubbi interpretativi!*)
- Possono inoltre accedere gli impianti **fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee**.
- Possono essere previsti sistemi di controllo e regolazione, per il raggiungimento dei target (calibrazione quote potenza disponibili e livello di incentivi, variazione soglie accesso meccanismi...).

Tariffe - P < 1 MW (Art.7)

Impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato

- La domanda di accesso agli incentivi è presentata **alla data di entrata in esercizio** e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri.
- L'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di **tetti di potenza stabiliti**, su base **quinquennale**.
- L'incentivo favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di **accumulo**.

Impianti innovativi o con costi di generazione elevati

- Sono previsti **bandi** di selezione nei limiti di **contingenti di potenza**.
- Sono criteri di **priorità** prima il rispetto di requisiti di **tutela ambientale** e del territorio e poi l'**offerta di riduzione** percentuale della tariffa base.
- I bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedono meccanismi a **garanzia** della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio.
- Possono essere previsti sistemi di controllo e regolazione, per il raggiungimento dei target (calibrazione quote potenza disponibili e livello di incentivi, variazione soglie accesso meccanismi).

Tariffe per energia condivisa - P < 1 MW (Art.8)

→ *Slide 27 Comunità Energetiche*

- È previsto l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW:
 - a) possono accedere all'incentivo gli impianti FER che hanno **singolarmente una potenza non superiore a 1 MW** che entrano in esercizio in **data successiva** a quella di entrata in vigore del decreto (>15/12/2021);
 - b) è incentivata la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la **stessa cabina primaria**;
 - c) l'incentivo è erogato in forma di **tariffa incentivante** attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
 - d) nei casi di cui la condivisione è effettuata sfruttando la **rete pubblica di distribuzione**, è previsto un unico conguaglio, con **restituzione** delle componenti tariffarie regolate e connesse al costo della materia prima energia, non applicabili all'energia condivisa e dell'incentivo;
 - e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata **alla data di entrata in esercizio** e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
 - f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di **contingenti** di potenza stabiliti su base quinquennale.
- Sono stabilite modalità di transizione e **raccordo** fra il vecchio e il nuovo regime, per garantire la tutela degli investimenti avviati.

Transizione dai vecchi ai nuovi meccanismi incentivanti (Art. 9)

- Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi dello schema incentivante il meccanismo dello **scambio sul posto è soppresso**. I **nuovi** impianti possono accedere ai meccanismi incentivanti o al ritiro dedicato dell'energia.
- I decreti stabiliscono i criteri e le modalità per la graduale conversione alle tariffe incentivanti degli **impianti in esercizio** operanti in scambio sul posto, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
- Le procedure di asta e registro del DM 4 luglio 2019 (cd **FER 1**) successivamente alla settima procedura e fino all'entrata dei nuovi decreti attuativi vengono **prolungate**, mettendo nuovamente **a disposizione la potenza residua non assegnata**, fino al suo esaurimento.
- Entro **15 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto 199, **GSE aggiorna le date e i tempi di svolgimento delle sessioni** e quelle di pubblicazione delle graduatorie, dandone comunicazione sul proprio sito web.
- Gli eventuali eccessi di domanda o di offerta nell'ambito di procedure di registro e di asta determinano il **trasferimento del contingente** disponibile nella misura utile allo **scorrimento della graduatoria**. Le quantità di potenza trasferite sono determinate dal GSE a parità di costo indicativo medio annuo degli incentivi.

Promozione dell'energia termica da FER (Art. 10)

- Si prevede l'**aggiornamento** (DM MiTE entro 180 gg) dei **meccanismi vigenti di sostegno** alla produzione di energia termica da FER e di efficienza energetica.
- Sono ammessi anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di **grandi dimensioni**, attraverso meccanismi di **accesso competitivo**.
- Sono ammesse all'incentivazione le **comunità di energia rinnovabili** e le configurazioni di autoconsumo collettivo, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento.

Promozione del biometano (Art. 11)

- Il biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una **specific tariffa** assicurando lo **stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi**, incluse la **produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale**, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi.
- Durata e valore della tariffa, condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, possibile applicazione a combustibili gassosi non biologici, modalità di transizione dal meccanismo incentivante del DL 2 marzo 2018 sono stabilite con **decreto MiTE** (entro **180 gg**).

→ Slide 34
biometano

Principi di coordinamento misure PNRR - incentivi (Art. 13-14)

- Definisce i criteri generali per l'adozione dei decreti attuativi delle misure del PNRR :
 - condizioni di cumulabilità per istanze contemporanee di accesso sia agli incentivi che alle misure del PNRR;
 - modalità di verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi (dal GSE, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso ai meccanismi incentivanti del DLgs 199);
 - tempi massimi di realizzazione degli interventi;
 - conformità alla disciplina UE sugli aiuti di stato.
- Dispone che il MiTE entro 90 gg disciplini le modalità per la concessione dei benefici dei seguenti progetti di investimento del PNRR favorendone l'integrazione con i meccanismi di cui ai Capi II e III del Decreto:
 - a) *M2C3, Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento»;*
 - b) *M2C2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare»;*
 - c) *M2C2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema agrivoltaico»;*
 - d) *M2C2, Investimento 2.1 «Rafforzamento smart grid» e 2.2 «Interventi su resilienza climatica delle reti»;*
 - e) *M2C2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo»;*
 - f) *M2C2, Investimento 1.3 «Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)»;*
 - g) *M2C2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica»;*
 - h) *M2C2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate».*

Principi e regimi generali di autorizzazione (Art. 18)

- Definisce i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER sono (modifica art. 4 DLgs 28/2011):
 - Comunicazione relativa alle Attività in Edilizia Libera (art. 6, c. 11 del DLgs 28/2011);
 - Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata – DILA (art. 6-bis del DLgs 28/2011);
 - Procedura Abilitativa Semplificata – PAS (art. 6 del DLgs 28/2011);
 - Autorizzazione Unica – AU (art. 5 del DLgs 28/2011).
- Dispone l'aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (art. 12, c. 10 DLgs 387/2003).

Piattaforma unica digitale per presentazione delle istanze (Art. 19)

- Prevede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (giugno 2022) l'adozione DM MITE, con intesa CU che:
 - istituisca una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze, realizzata e gestita dal GSE [prima applicazione solo per istanze AU];
 - adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione.
- Dispone inoltre che la piattaforma:
 - fornisca guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa;
 - garantisca l'interoperabilità con gli strumenti informatici già operativi per presentazione delle istanze.

Decreti aree idonee e burden sharing (Art. 20)

- Dispone entro 180gg dalla data di entrata in vigore del decreto (giugno 2022) l'adozione di uno o più DM MITE, con concerto MIC e MIPAAF e intesa CU, adottati decreti relativi a:
 - **Aree Idonee** – contiene principi e criteri omogenei per l'individuazione aree e superfici idonee e non idonee all'installazione FER per una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC.
 - **Burden Sharing** – definisce la ripartizione della potenza installata fra Regioni e dispone l'implementazione di nuovi sistemi per il monitoraggio impegni presi e definisce i criteri per il trasferimento statistico.
- Chiarisce inoltre che con i decreti aree idonee si provvede in via prioritaria a indicare:
 - criteri per individuare aree per impianti eolici e FV, modalità per minimizzare impatto, massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie, impianti FER già installati, superfici tecnicamente disponibili;
 - modalità per individuare aree industriali dismesse e compromesse, abbandonate e marginali.

Disciplina aree idonee (Art. 20)

- Dispone che i decreti Aree Idonee:
 - tengano conto delle **esigenze di tutela** patrimonio **culturale-paesaggistico**, aree **agricole e forestali**, **aria** e dei **corpi idrici**;
 - privilegino l'utilizzo di superfici di **strutture edificate** (capannoni industriali e parcheggi) pur verificando l'idoneità di altre superfici (es. superfici agricole non utilizzabili);
 - considerino la **dislocazione della domanda**, gli eventuali vincoli di **rete** e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
- Dispone che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti Aree Idonee e Burden Sharing, le Regioni individuino con propria legge le aree idonee. Decorso il termine si applicano i **poteri sostitutivi** dello Stato.
- Stabilisce che le **aree non incluse tra le aree idonee non possano essere dichiarate non idonee** all'installazione di impianti di FER, ne' nella pianificazione ne' per singoli procedimenti, per la sola mancata inclusione nelle aree idonee.
- Sancisce infine che nelle more dell'individuazione delle aree idonee:
 - non possano essere disposte **moratorie** ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione;
 - siano considerate aree idonee:
 - a) siti dove sono presenti impianti della stessa fonte e per modifiche non sostanziali (art.5, c. 3 e seg, Dlgs 28/2011);
 - b) siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte quarta, del DLgs 152/06);
 - c) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Piattaforma digitale per le aree idonee (Art. 21)

- Stabilisce entro 180gg dalla data di entrata in vigore del decreto (giugno 2022), l'adozione DM MITE, con intesa CU, che regolamenti le modalità di funzionamento di una Piattaforma Digitale per le Aree Idonee, realizzata da GSE quale supporto alle Regioni nel processo di individuazione aree e attività di monitoraggio connesse.
- Dispone che la piattaforma digitale includa:
 - informazioni e strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio;
 - informazioni relative alle infrastrutture già realizzate, autorizzate e in corso di autorizzazione;
 - classificazione delle superfici e delle aree;
 - dati di monitoraggio relativi al raggiungimenti obiettivi PNIEC.

Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (Art. 22)

- Dispone procedure ad hoc per impianti di FER localizzati nelle aree idonee per i quali:
 - l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere **obbligatorio non vincolante**. [Superato il termine l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione];
 - i termini delle procedure di autorizzazione sono **ridotti di un terzo**.

Impianti off-shore e individuazione aree idonee (Art. 23)

- Dispone che per gli impianti off-shore l'autorizzazione sia rilasciata dal MITE di concerto il MIBS e sentito il MIPAAF.
- Sancisce che nelle more dell'individuazione delle aree idonee per FER off-shore:
 - no a moratorie ne a sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate;
 - siano considerate aree **idonee**:
 - a) aree individuate per la produzione FER dal Piano di gestione dello spazio marittimo [da adottare entro 180gg];
 - b) piattaforme petrolifere in disuso e l'area adiacente (2 miglia nautiche intorno);
 - c) porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata.

Impianti off-shore e individuazione aree idonee (Art. 23)

- Dispone **procedure ad hoc** per impianti di FER off-shore localizzati nelle aree idonee per i quali:
 - l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con **parere obbligatorio non vincolante** individuando, se necessario, prescrizioni specifiche per il migliore inserimento nel paesaggio e a tutela di beni di interesse archeologico;
 - i termini procedurali sono **ridotti** di un terzo.
- Dispone entro 90 gg dalla data di entrata in vigore del decreto (marzo 2022) l'adozione di un DM MITE con **linee guida** per lo svolgimento dei **procedimenti di autorizzazione** per impianti FER off-shore localizzati nelle aree idonee.

Procedimento autorizzativo biometano (Art. 24)

- Dispone per l'autorizzazione degli impianti di produzione di biometano, le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, si applicano:
 - **PAS** per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
 - **Comunicazione** per gli interventi di parziale o completa riconversione a biometano di impianti di produzione alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione se sono modifiche non sostanziali;
 - **AU** in tutti gli altri casi.
- Definisce **modifiche non sostanziali** interventi per i quali, rispetto alla situazione esistente, non vi è incremento delle emissioni in atmosfera e il sito interessato non è ampliato più del 25% in termini di superficie occupata.
- Dispone che per le modifiche sostanziali i termini procedurali per il rilascio della nuova autorizzazione siano **ridotti** della metà. Da esplicitare la quantità in termini di peso e tipologia di materiale destinata alla produzione di biometano.
- Regola la **cessazione della qualifica di rifiuto** per il biometano prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti (*End of waste*).

Elettrolizzatori (Art. 38)

La realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno è autorizzata secondo le procedure seguenti:

- Attività in **Edilizia Libera** per impianti **P<10 MW** ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione. Non è richiesto alcun titolo abilitativo, fatta salvi atti di assenso, pareri, autorizzazioni o nulla osta in materia paesaggistica, ambientale, prevenzione degli incendi e nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica o del gestore della rete del gas naturale.
- **PAS** per impianti ubicati all'interno di **aree industriali** anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non più operativi o in corso di dismissione, senza ulteriore occupazione delle aree né aumento degli ingombri in altezza, quando non in variante agli strumenti urbanistici.
- **AU** per gli elettrolizzatori **stand-alone** e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti sopra (a seconda delle soglie competenza del MITE se sottoposti a VIA statale o delle Regioni e Province autonome negli altri casi).
- AU (art. 12 DLgs 387/2003) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER (competenza del MITE qualora funzionali a impianti P>300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore e competenza dalla Regione o Provincia Autonoma altri casi).

Impianti FER al servizio di edifici (Art. 25)

Entro aprile 2022 il **Modello Unico** si potrà utilizzare **anche** per il **ritiro** dell'energia incluso il meccanismo del **Ritiro Dedicato**.

Viene innalzata la soglia da 20 a **50 kW** per impianti **fotovoltaici** e, da agosto 2022, si potrà utilizzare anche per:

- impianti che accedono ai nuovi incentivi per la condivisione dell'energia;
- impianti per i quali è previsto accesso diretto all'incentivo (di piccola taglia, con potenza inferiore a 1 MW).

I **Gestori di Rete** trasferiranno le istanze pervenute con Modello Unico alla **Piattaforma Unica Digitale** per impianti alimentati da fonti rinnovabili, che verrà istituita entro giugno 2022.

All. II al Decreto:

nei casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Attività edilizia libera

- Pompe di calore con potenza termica utile nominale < 40 kW e per interventi di manutenzione ordinaria.
- Generatori di calore per interventi di manutenzione ordinaria.
- Collettori solari per interventi di manutenzione ordinaria se l'impianto è integrato nei tetti degli edifici esistenti*.

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

- Pompe e Generatori di calore, Collettori solari, nei casi residuali.

Obbligo utilizzo energia rinnovabile prestazioni edifici (Art. 26)

Edifici di **nuova costruzione** e **ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti** (D.Lgs.28/2011) per i quali è stata presentata richiesta **titolo edilizio entro giugno 2022**, prevedono l'utilizzo di **FER** per:

- copertura consumi di **calore**;
- copertura consumi **elettricità**;
- copertura consumi **raffrescamento**.

Gli impianti FER per gli **edifici esistenti** possono accedere ai meccanismi di sostegno.

Entro giugno 2022 sono aggiornate le disposizioni regionali o comunali in attuazione delle novità normative.

All. III al Decreto:

Gli edifici in questione devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il **contemporaneo** rispetto della **copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria** e del **60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva**.

A decorrere dal 01/01/2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquennale.

Eccezione:

Edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi dalla data di fine lavori di costruzione.

La temporaneità della struttura e i termini di rimozione vanno indicati nel titolo abilitativo

Obbligo incremento energia termica nelle forniture (Art. 27)

Dal **01/01/2024** le società che **vendono energia termica** sotto forma di calore per **riscaldamento** e **raffrescamento** a soggetti terzi per **oltre 500 TEP annui** provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Entro il 31/12/2022 con decreto del **MiTE** verranno definite:

- le modalità di attuazione di questa disposizione;
- le modalità di verifica;
- possibilità di riduzione la soglia dei 500 TEP;
- Modalità di versamento contributo compensativo in caso di mancato rispetto degli obblighi;
- Modalità di utilizzo dei contributi compensativi.

Autoconsumatori di energia rinnovabile (Art. 30)

Autoconsumatore
individuale

Cliente finale che **produce** e **accumula** energia rinnovabile per il proprio consumo:

- con impianti FER, anche di proprietà di un terzo o gestiti da un terzo (installazione esercizio manutenzione ecc.) purché si attenga alle istruzioni dell'autoconsumatore;
- con **uno** o **più** impianti FER ubicati presso edifici o in siti **diversi** da quelli presso cui opera, ma nella sua disponibilità. In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti FER e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

Cliente finale che **vende** l'energia autoprodotta.

Accesso agli
incentivi
art. 8 e
compensazioni
art. 32

Autoconsumatori
collettivi

Più clienti finali che, associandosi:

- **producono, accumulano o vendono come sopra** anche con impianti **comuni** o di proprietà di **terzi**;
- hanno impianti nello stesso **edificio/condominio**;
- utilizzano la **rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche con impianti di **stoccaggio**.
- La partecipazione al gruppo **non può** essere attività commerciale principale.
- L'energia autoprodotta è utilizzata **prioritariamente** per i **fabbisogni** degli autoconsumatori; l'energia **eccedentaria** può essere **venduta** anche tramite accordi di compravendita di energia, direttamente o mediante **aggregazione**.

Comunità energetiche (Art. 31)

Comunità Energetiche Rinnovabili

- Partecipazione aperta a tutti i consumatori, clienti finali (inclusi domestici).
- Impianti entrati in esercizio dal 16/12/2021, e impianti **esistenti** fino al **30%** della potenza complessiva della comunità.
- Obiettivo benefici ambientali, economici e sociali.
- CER soggetto di diritto autonomo, **poteri di controllo** in capo a: persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali (amm. comunali, enti ricerca-formazione, enti religiosi, terzo settore e protezione ambientale, oltre a indice PA ISTAT).
- Per le imprese, la partecipazione alla comunità non può essere attività commerciale principale.
- Appartenenza alla medesima cabina primaria (AT/MT).
- Utilizzo della **rete di distribuzione** per condividere l'energia prodotta, anche con impianti di **stoccaggio**.
- Condivisione possibile nella stessa zona di mercato; per accesso ad incentivi vige però il limite della medesima cabina AT/MT.
- L'energia **eccedentaria** può essere **venduta** anche tramite **accordi di compravendita** di energia, direttamente o mediante **aggregazione**.
- La CER può produrre **altre forme di energia FER**, offrire servizi **ricarica veicoli** ai membri, assumere il ruolo di **società di vendita al dettaglio** e offrire altri servizi ancillari.

Modalità di interazione con il sistema energetico (Art. 32)

- I partecipanti mantengono lo stato di **clienti finali**, possono pertanto scegliere il proprio venditore.
- Possibilità di **recesso** in qualsiasi momento dall'autoconsumo, fatte salve clausole penali per recesso anticipato.
- Gestione dei rapporti tramite **contratto di diritto privato**, con individuazione di un Soggetto che si occupi del riparto dell'energia condivisa ed eventualmente dei pagamenti/incassi.
- Sull'energia **prelevata** dalla rete pubblica, **compresa la quota condivisa**, si applicano gli **oneri generali di sistema**.

Entro marzo 2022 ARERA emana delibera attuativa stabilendo:

- per impianti e punti di prelievo connessi alla **porzione di rete della stessa cabina AT/MT**, anche in via forfettaria, il valore delle **componenti tariffarie**, nonché di quelle connesse al costo della **materia prima energia**, che **non** sono applicabili all'energia condivisa poiché autoconsumata istantaneamente sulla medesima porzione di rete;
- misure per agevolare i clienti finali attraverso la **pubblicazione dei GdR dei perimetri delle cabine**.
- modalità di **scorporo opzionale** in bolletta dell'energia condivisa per i clienti **domestici**;
- tutela i **clienti finali** affinché **non** vengano **discriminati**;
- disposizioni per prevedere **esclusione isole minori non interconnesse** dal **limite della medesima cabina primaria**.

Transizione dai vecchi ai nuovi incentivi (Art. 9)

Autoconsumatori collettivi e comunità energetiche

Nel periodo transitorio (*quindi fino all'emissione del decreto attuativo, che deve avvenire entro **giugno 2022***) **vigono le vecchie disposizioni**

Regole in vigore ad oggi

- *Possono partecipare le **persone fisiche**, piccole e medie imprese (**PMI**), **enti territoriali** o **autorità locali**.*
- *Impianti con potenza singola **non superiore ai 200 kW**.*
- *Impianti connessi in BT, medesima **cabina secondaria** (MT/BT) - (per le comunità energetiche).*
- *Stesso **edificio/condominio** - (per gli autoconsumatori).*
- *Contributi erogati per 20 anni, corrispettivo unitario e tariffa premio (**100 €/MWh** per i gruppi di **autoconsumatori** e **110 €/MWh** per le **comunità di energia**).*

Monitoraggio e analisi di sistema (Art. 33)

- **GSE** monitora l'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti tariffarie.
- **RSE** verifica effetti tecnici ed economici delle configurazioni e delle interazioni con il sistema elettrico, individuando anche gli effetti sui costi di dispacciamento.

Gli esiti del monitoraggio verranno resi noti annualmente al MiTE, all'ARERA, alle Regioni e ai Comuni.

Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (Art. 34)

- Qualificazione sistemi TLR efficienti ai sensi del d. lgs. n. 102 del 2014 da parte del GSE, che definisce modalità di presentazione di richiesta di qualifica entro 60 gg dall'entrata in vigore del decreto.
- Disciplina semplificata, definita da Arera, per agevolare il distacco da sistemi TLR non efficienti, in presenza di alternative più sostenibili.
- Obblighi di trasparenza per i gestori di sistemi TLR estesi alla quota di energia rinnovabile media annua sull'energia complessivamente distribuita dal suddetto sistema.

Target FER-t e prescrizioni di dettaglio (Artt. 39 – 41)

Target FERt 2030: almeno **16%** sul totale dei carburanti immessi in consumo sulla base del contenuto energetico (Allegato V), di cui:

- biocarburanti/biometano/biogas avanzati: almeno 2,5% @2022, almeno 8% @2030;
- non avanzati: non oltre 2,5%;
- biocarburanti miscelati alla benzina: almeno 0,5% @2023, almeno 3% @2025.
- Sistema di attribuzione CIC e aggiornamento obiettivi disciplinati con DM MiTE entro 180 gg dall'entrata in vigore del presente decreto.

Contributi al target FERt 2030

- Recycled Carbon Fuels e RFNBO capaci di garantire risparmi GHG lungo il ciclo vita, RFNBO da impianti direttamente collegati a nuove FER.
- Energia elettrica fornita ai veicoli stradali (x4) e ferroviari (x1,5).
- Biocarburanti, biometano e biogas da matrici Allegato VIII (x2).

Nomina Comitato tecnico consultivo

Limite al contributo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, da colture alimentari o foraggere

- Per trasporti a livelli di consumo 2020
- High ILUC risk a livelli di consumo 2019
- Traiettorie di decrescita lineare al 2030 definite da DM MiTE dopo 180 gg dall'adozione degli atti delegati

Esclusione dall'incentivazione e dal conteggio dal 2023

- Biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, prodotti da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e PFAD privi di certificazione low ILUC.

Criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni ghg ed efficienza (Art. 42)

- applicabili ad impianti alimentati da:
- biocarburanti e bioliquidi
 - combustibile da biomassa ≥ 20 MW
 - combustibili gassosi da biomassa ≥ 2 MW

La bioenergia da scarti di lavorazione deve rispettare solo i criteri GHG, l'energia elettrica e termica da RSU solo gli altri.

Criteri di sostenibilità per la biomassa agricola e forestale

- Tutela terreni che presentano elevata biodiversità e stock di carbonio @2008
- Tutela della capacità rigenerativa delle foreste, rispetto criteri LULUCF

Criteri di riduzione delle emissioni GHG

Entrata in esercizio dell'impianto	Biocarburanti, biogas, bioCH4 per i trasporti	Bioliquidi	Energia termica e elettrica
Antecedente 5/10/15	50%	-	-
Tra il 5/10/15 e il 31/12/2020	60%	60%	-
Successiva 1/1/2021	65%	65%	-
Tra l'1/1/2021 e il 31/12/25	-	-	70%
Successiva 1/1/2026	-	-	80%

ALLEGATO VI
Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi
ALLEGATO VII
Calcolo GHG per combustibili da biomassa

Criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni ghg ed efficienza (Art. 42)

Criteri di efficienza:

Impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa entrati in esercizio o convertiti dopo il 25/12/2021, devono rispettare nelle casistiche:

- potenza termica nominale < 50 MW;
- 50 MW < potenza termica nominale < 100 MW in CAR o puri elettrici conformi BAT-AEEL;
- potenza termica nominale totale > 100 in CAR o puri elettrici con efficienza minima del 36%;
- integrazione BECCS.

Impianti puri elettrici da combustibili da biomassa entrati in esercizio o convertiti dopo il 25/12/2021, non devono utilizzare materiale fossile quale combustibile principale e/o presentare economics positivi per applicazione CAR.

➤ Aggiornamento DM 14 novembre 2019 entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto.

Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità (Art. 43)

- Coinvolge tutta la filiera di produzione dei biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, FNBO, recycled carbon fuels.
- Attesta la conformità ai criteri di sostenibilità in modo affidabile e a prova di frode tramite un sistema di equilibrio di massa, garantendo la tracciabilità anche nei casi di miscelazione e trasformazione di materie prime, intermedie o finite.

Gli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario sono supervisionati dal MiTE.

Utilizzi virtuosi biomassa solida e integrazione dei ricavi (Art. 5)

Misure per l'utilizzo energetico di **biomasse legnose, da gestione forestale sostenibile, SRP e biomasse residuali industriali**, in coerenza con l'utilizzo a cascata, i principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità.

Possibili **misure integrative dei ricavi da partecipazione al mercato elettrico** per impianti FER oltre il periodo incentivante:

- Impianti FER con costi di generazione legati all'approvvigionamento del combustibile, secondo logiche di efficienza economica, nel rispetto di un principio di economia circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato.

D.lgs. N. 28 2011, art.24 comma 8:

[...] entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità.

Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano (Art. 11)

Nuovo DM Biometano al 2026 (dal 31 dicembre 2022)

- **Stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nei trasporti e in altri usi** (energia elettrica e termica in CHP industriale, anche in connessione a TLR, esclusi usi termoelettrici non CHP).
- Incentivo coperto dalle componenti delle tariffe del gas naturale secondo previsioni ARERA.
- Incentivo tariffario estendibile alla produzione di RFNBO.

Semplificazione iter autorizzativo impianti e opere infrastrutturali funzionali alla produzione di biometano (Art. 24)

- Inclusione delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio, compresa l'immissione del biometano in rete.
- PAS per i nuovi impianti di capacità produttiva < 500 Smc/h.
- Modifiche non sostanziali se Δ emissioni ≤ 0 e il sito interessato non è ampliato oltre il 25%.
- Modifiche non sostanziali: comunicazione interventi di riconversione all'autorità competente, che entro 90 gg aggiorna l'autorizzazione.
- Modifiche sostanziali: invio della domanda di autorizzazione all'autorità competente, termini per il rilascio dimezzati.
- Chiarimento end of waste biometano ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas (Art. 37)

- Regolamento per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti gas adeguato alla produzione stimata di biometano.
- Nuova procedura per ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas comprese le reti di distribuzione.
- Nuove modalità e condizioni per le connessioni di impianti di biometano, idrogeno, anche in miscela, e altri gas rinnovabili.

Installazione infrastrutture di ricarica e revisione tariffe (art. 45)

Modifica l'art. 57 del DL Semplificazioni 2020 in tema di realizzazione di punti e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, intervenendo su tre ambiti principali:

Piattaforma Unica Nazionale (PUN)	Obiettivi installazione PdR	Tariffe di ricarica
<p>Consentito agli acquirenti o possessori di un veicolo elettrico (anche a noleggio) l'inserimento dei dati su zona/indirizzo di residenza e parcheggio e disponibilità di PdR nella Piattaforma Unica Nazionale.</p> <p>Entro 90 gg il MiTE, col supporto di GSE e RSE, dovrà rendere operativa la PUN.</p>	<p>I Comuni disciplinano pianificazione dell'installazione, realizzazione e gestione delle IdR pubbliche tenendo conto dei dati inseriti sulla PUN.</p> <p>Possibilità di installare almeno 1 PdR ogni 6 EV immatricolati che, nella zona di residenza/parcheggio indicata sulla PUN, non sono serviti da PdR pubblici e il cui proprietario non dispone di un PdR privato.</p> <p>Installazione e gestione delle IdR aperta a soggetti privati tramite gare competitive trasparenti, anche prevedendo assegnazione in lotti.</p>	<p>ARERA entro 180 giorni definisce misure tariffarie applicabili a PdR pubblici e le modalità di misura dell'elettricità per la ricarica degli EV.</p> <p>Criterio di compatibilità con disciplina UE su aiuti di stato in caso di misure che comportano uno sconto delle componenti tariffarie a copertura degli OdS applicabili all'elettricità impiegata per la ricarica degli EV.</p>

Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (art. 28)

Bacheca informativa e piattaforma PPA GME

- Realizzazione, entro 180 gg, di una **bacheca informativa** per promuovere l'incontro tra le controparti – *buyer e seller* – potenzialmente interessate a stipulare un PPA. La bacheca prevede l'obbligo di registrazione dei dati sui PPA per garantire la massima diffusione sugli esiti dei contratti e consentirne il monitoraggio.
- Realizzazione, secondo eventuali indirizzi MiTE, una **piattaforma di mercato** a partecipazione volontaria per la negoziazione di PPA. Condizionalità per la realizzazione della piattaforma sulla base dell'evoluzione del mercato dei PPA, della liquidità della domanda e dell'offerta e dei rapporti di monitoraggio del GME.

PPA per la Pubblica Amministrazione

- Consip definisce entro 180 gg con il supporto del GSE uno o più **strumenti di gara per la fornitura alla PA di elettricità da FER tramite PPA**, con l'obiettivo di consentire alla PA di approvvigionarsi prevalentemente di elettricità da FER.

PPA per i Gruppi di acquisto

- ARERA aggiorna entro 180 gg le **linee guida sui Gruppi di acquisto** per promuovere l'approvvigionamento di elettricità da FER tramite PPA, anche tramite aggregatori indipendenti, e prevede un'adeguata assistenza informativa per l'adesione dei gruppi di acquisto alla Bacheca PPA.

Garanzie di origine (art. 46)

- Abrogato l'art. 34 del DL 3 marzo 2011, n.28.
- 1 GO = 1 unità standard di energia prodotta pari a 1 MWh con validità 12 mesi (se non annullate, 18 mesi max).
- Dettagliato il **set informativo** per ogni singola GO (per le GO provenienti da impianti con potenza <50 kW è concesso un set informativo semplificato) e i criteri generali e di dettaglio per il rilascio delle GO al produttore FER.
- Il rilascio della Garanzia non avviene se il produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della GO. Il **rilascio** può avvenire quando:
 1. il **sostegno economico** al produttore è **concesso tramite asta o un sistema di titoli negoziabili, oppure;**
 2. il **valore di mercato delle GO** è preso **in considerazione nella determinazione dell'incentivo.**
- Il MiTE, su proposta di ARERA, entro 120 gg definisce:
 1. modalità di attuazione dell'articolo: modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO e relative modalità di utilizzo;
 2. modalità di utilizzo dei proventi delle aste GO;
 3. modalità per verificare la precisione, affidabilità o autenticità delle GO rilasciate da altri Stati Membri UE.



Intervento Istituzionale

Daniele Novelli, *Capo della Segreteria Tecnica Energia del Ministero della Transizione Ecologica*

Elettricità Futura
#GreenDealOra

